

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-quater
n. 11

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PETERLINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

NANDO DALLA CHIESA

procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 2003

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Nando Dalla Chiesa – con lettera in data 4 dicembre 2002 – ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Il procedimento trae origine da un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano: «L'Unità» il 5 novembre 2002, a firma del senatore Dalla Chiesa, dal titolo: «La malattia profonda si chiama previtismo», a seguito del quale ha presentato atto di citazione in sede civile per offesa alla sua reputazione l'onorevole Cesare Previti.

L'articolo in questione è un commento del senatore Dalla Chiesa sulla vicenda dei cosiddetti «pianisti». In particolare l'articolo riporta, rivolgendosi al Presidente del Senato, la seguente dichiarazione, ritenuta dall'onorevole Previti lesiva della sua onorabilità: «C'è in tutto questo una malattia profonda? Sì, ma è innanzitutto l'assenza di rispetto per il proprio ruolo istituzionale. Che è questione civile, culturale, morale, profondissima, e rispetto alla quale non si capisce francamente che cosa vi possa essere di più profondo. Vogliamo aggiungere che c'è una malattia delle istituzioni che accentua questa malattia dei singoli, già profondissima? Aggiungiamolo. Ma diciamo che si chiama previtismo. È esso il male che mina costitutivamente questa maggioranza e il suo rapporto con la giustizia. È esso il male che porta ad approvare a rotta di collo le leggi che si ritiene possano favorire Cesare Previti e Silvio Berlusconi nei processi che li riguardano. Il male che porta a fare leggi tecnicamente sgangherate e a farle approvare a furia di colpi di mano, in viola-

zione della Costituzione e dei regolamenti. Che porta a fissare tempi di discussione assurdi per ogni parlamentare che abbia esigenze fisiologiche, che abbia qualche appuntamento di lavoro nei giorni di aula, che mantenga una stabile rete di contatti quotidiani con il suo collegio, che voglia appena documentarsi su ciò che dovrà fare in Commissione. È il previtismo, caro Presidente, la vera, profonda malattia di cui soffre questo Parlamento, quella che fa venire a galla il peggio che ciascuno ha dentro. Quella che fa esplodere non il foruncolo, ma un orrendo bubbone che sfigura l'istituzione e chi la governa».

L'onorevole Previti ritiene tali affermazioni lesive dei suoi personalissimi diritti e non riconducibili all'alveo dell'esercizio del diritto di critica, nè tanto meno reputa possano essere ritenute usuali nel lessico giornalistico e nell'agone politico. E neppure che possa essere invocata l'esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione, atteso che non vi è collegamento tra il fatto addebitato al membro del Parlamento e l'esercizio delle funzioni che gli sono proprie, poichè la Corte costituzionale ha precisato che, per la determinazione della funzione parlamentare, occorre fare riferimento solo a quelle situazioni tipicamente previste dalla norma costituzionale e che si sono verificate in stretta correlazione con la qualità di parlamentare.

Ad avviso del senatore Dalla Chiesa, invece, le considerazioni contenute nell'articolo in questione ripropongono opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio della sua funzione parlamentare e non possono pertanto dare origine a nessun tipo di responsabilità. All'uopo allega il testo di alcuni interventi dallo stesso svolti in Commissione e in Assemblea nel corso del dibattito sulla cosid-

detta «legge Cirami», nonchè il disegno di legge presentato da numerosi senatori del Comitato «La legge è uguale per tutti», del quale il medesimo senatore è portavoce, volto a sancire l'incompatibilità della funzione parlamentare con alcune forme di esercizio dell'attività forense.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 12 dicembre 2002, dandone annuncio all'Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 19 dicembre 2002, ascoltando il senatore Dalla Chiesa, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Dalla Chiesa, rinviando alla documentazione già trasmessa, si è soffermato sul concetto di «previtismo», da lui utilizzato nell'articolo oggetto di atto di citazione in sede civile, per indicare le cause di un clima, che ricorrentemente stravolge l'agenda parlamentare ed aumenta il tasso di litigiosità tra i senatori stessi. Questo concetto era stato da lui espresso anche durante i lavori parlamentari, come emerge a suo avviso dalla documentazione trasmessa. In particolare, sempre secondo il senatore Dalla Chiesa, il fenomeno dei «pianisti» emerge in Senato soprattutto quando sono in esame provvedimenti riguardanti specifiche situazioni giudiziarie, così come solo in tali circostanze (a parte la legge finanziaria) il Parlamento segue ritmi di attività così insostenibili.

Il senatore Dalla Chiesa ha concluso l'audizione, precisando di aver espresso le opinioni contenute nell'articolo non solo alla luce del mandato parlamentare di cui è investito, ma anche per far conoscere all'esterno le modalità con cui il mandato stesso a volte viene svolto, specie in occasione di determinati provvedimenti riguardanti la giustizia.

* * *

Preliminarmente va precisato che, sotto il profilo del metodo di esame della presente richiesta di deliberazione, la Giunta ha reputato doveroso evitare qualsiasi considerazione sul merito e sullo stesso stile delle opinioni espresse dal senatore Dalla Chiesa nell'articolo *de quo*, proprio perchè squisitamente politiche, coinvolgenti la dinamica maggioranza-opposizioni e riferite al nominativo di un deputato in carica.

Sempre in via pregiudiziale va fatto notare che l'atto di citazione in sede civile (onde chiedere il risarcimento dei danni per offesa all'onorabilità) – a differenza della querela in sede penale, dove il procedimento può concludersi rapidamente in primo grado con una pronuncia di archiviazione – comporta necessariamente la fissazione di una o più udienze, con lo svolgimento pieno del contraddittorio e delle richieste delle parti, prima di addivenire ad una sentenza. Conseguentemente la Giunta si potrebbe trovare a giudicare, in tali casi, situazioni che – qualora inserite invece nello specifico contesto procedimentale di tipo penale – avrebbero potuto concludersi celermente *in limine* senza nemmeno la necessità di una pronuncia parlamentare, come di recente avvenuto, ad esempio, con la delibera di non luogo a deliberare sulla richiesta avanzata dal senatore Pedrizzi, per intervenuta archiviazione (v. la seduta della Giunta del 9 luglio 2002).

Con queste precisazioni la Giunta ha esaminato la presente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, concludendo a maggioranza (ma nella sostanza all'unanimità dei presenti, salvo un'astensione) per l'insindacabilità delle opinioni in questione.

Da una parte, infatti, la maggioranza della Giunta ha richiamato l'orientamento sostanzialmente estensivo nell'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, prevalso in particolare nella giurisprudenza della stessa Giunta in questa legislatura, onde garantire un'ampia libertà di esercizio del mandato anche al di fuori delle aule

parlamentari; indirizzo che coerentemente è stato ribadito nella fattispecie, pur riguardante la richiesta di un senatore dell'opposizione a seguito dell'azione civile di un deputato della maggioranza.

Dall'altra parte, anche quei componenti della Giunta - più attenti all'esigenza di rispettare i criteri restrittivi dettati dalla Corte costituzionale nelle ormai famose sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 - hanno valutato, in primo luogo, il contenuto dei due interventi svolti dal senatore Dalla Chiesa nella seduta pomeridiana del Senato del 1° agosto 2002, laddove in particolare si lamentava il rischio di trasformare il lavoro parlamentare in uno «studio Previti», nonchè la sostanza dei concetti espressi nelle sedute della Commissione giustizia del Senato del 24 e 25 luglio e del 15 ottobre 2002, in cui venivano stigmatizzate le forzature procedurali e la stessa fretta d'esame, evidenziando il pericolo che il Parlamento si trasformasse nel luogo dove «si aggiustano» i processi.

In secondo luogo, è stata considerata la stessa datazione dei citati interventi in discussioni parlamentari, tutti precedenti all'ar-

ticolo pubblicato sull'*Unità* del 5 novembre 2002.

È noto infatti che la Corte costituzionale ha più volte affermato che - ai fini di una legittima pronuncia parlamentare di insindacabilità, in caso di affermazioni *extra moenia* - debbono sussistere i requisiti della «sostanziale corrispondenza» (tra i contenuti di un atto tipico e quelli espressi all'esterno) e della «ragionevole contestualità» nella loro diffusione (per cui non avrebbe efficacia scriminante, ad esempio, l'eventuale ripetizione successiva in un atto tipico di contenuti già divulgati).

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PETERLINI, *relatore*